



**Newsletter n. 2/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 8 gennaio 2024, n. 3, sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro;
2. Corte cost., 14 dicembre 2023, n. 220, sull'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale ed incompletezza ricostruttiva del quadro normativo profilato dal giudice *a quo*;
3. Corte cost., 11 dicembre 2023, n. 216, sull'irragionevolezza dell'abrogazione dell'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare;
4. Corte cost., 11 dicembre 2023, n. 215, illegittimità costituzionale e disomogeneità tra il decreto-legge e la legge di conversione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

5. Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2023, n. 35092, applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 alle prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 254, reclamo avverso gli atti del commissario *ad acta* e termine di impugnazione;

7. [Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 249](#), servizi di trasporto in emergenza: aspetti problematici applicativi e modalità di affidamento derogatorie;
8. [Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 163](#), ordinanze rese ex art. 116, comma 2, c.p.a. ed onere di immediata impugnazione;
9. [Cons. Stato, sez. III, ord. 4 gennaio 2024, n. 161](#), sulla necessità o meno di verificare che la regolarità fiscale dell'impresa concorrente persista per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica;
10. [Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11222](#), sull'accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sul fondamentale e insostituibile obbligo di motivazione;
11. [Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203](#), sulla formazione del silenzio assenso in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia mobile;
12. [Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200](#), sull'attuale validità dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria n. 17 del 2021 sulle concessioni balneari marittime;
13. [T.a.r. per la Calabria, sez. II, 4 gennaio 2024, n. 22](#), sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della persona fisica e non nei confronti dell'ente;
14. [T.a.r. per il Lazio, sez. V bis, 30 dicembre 2023, n. 20023](#), sull'istanza di naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992;
15. [T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 15 dicembre 2023, n. 19064](#), sui requisiti per la qualificazione degli aiuti di Stato;
16. [T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 12 dicembre 2023, n. 18790](#), sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea delle disposizioni che prevedono un equo compenso a favore degli editori, attribuendo all'AGCom poteri regolatori in materia.

Normativa e altre novità di interesse

17. [Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222](#), Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (in G.U., serie generale n. 9 del 12 gennaio 2024);
18. [Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1](#), Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (in G.U., serie generale n. 9 del 12 gennaio 2024);
19. [Direttiva del Presidente della Regione Siciliana, n. 25653 del 21/12/2023](#) – Digitalizzazione dei ricorsi straordinari.

Corte costituzionale

(1)

Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro.

Corte costituzionale, 8 gennaio 2024, n. 3 – Pres. Barbera, Est. Patroni Griffi

È inammissibile, per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non consente ai docenti universitari delle università statali lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro; infatti, posto che la l. n. 240 del 2010 ad oggetto il sistema universitario nel suo complesso, comprensivo dunque delle università statali e non statali, e che solo specifiche disposizioni di tale legge si riferiscono espressamente alle une o alle altre, il giudice *a quo* avrebbe dovuto spiegare perché riteneva che la disposizione in esame, che non fa riferimento alcuno a una data tipologia di università, diversamente da altre contenute nella stessa legge n. 240 del 2010, trovasse applicazione unicamente per i docenti delle università statali, contribuendo a delineare lo stato giuridico e il regime delle incompatibilità solo per questi ultimi, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai docenti delle università non statali.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(2)

Inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale ed incompletezza ricostruttiva del quadro normativo profilato dal giudice *a quo*.

[Corte costituzionale, 14 dicembre 2023, n. 220 – Pres. Barbera, Red. Antonini](#)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 *-octies*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), così come modificato dall'art. 1, commi 1074 e 1078, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) nonché dall'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 *-octies*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'art. 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 4 del 10 gennaio 2024.

(3)

Irragionevolezza dell'abrogazione dell'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare.

[Corte costituzionale, 11 dicembre 2023, n. 216 – Pres. Barbera, Red. Prosperetti](#)

E' incostituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), l'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

L'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare produce effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari e così contraddicendo *ex post* la *ratio* della normativa premiale.

La presente sentenza è stata oggetto di [News UM n. 2 del 9 gennaio 2024](#).

(4)

Illegittimità costituzionale e disomogeneità tra il decreto-legge e la legge di conversione.

[Corte costituzionale, 11 dicembre 2023, n. 215 – Pres. Barbera, Red. D'Alberti](#)

E' incostituzionalmente, per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, l'art. 54 -ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il rispetto del requisito dell'omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione *ex art.* 77, secondo comma, della Costituzione è di fondamentale importanza per mantenere, entro la cornice costituzionale, i rapporti istituzionali tra

Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.

La presente sentenza è stata oggetto di apposita News UM n. 6 del 12 gennaio 2024.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(5)

Applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 alle prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 dicembre 2023, n. 35092 – Pres. Travaglino, Est. Rubino

Le sezioni unite – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(6)

Reclamo avverso gli atti del commissario *ad acta* e termine di impugnazione.

[Consiglio di Stato, sezione III, 8 gennaio 2024, n. 254 – Pres. Greco, Est. Pescatore](#)

Il reclamo, *ex art.* 114, comma 6, c.p.a., rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti, anche in un giudizio incardinato sul silenzio-inadempimento della p.a., possono impugnare gli atti del commissario *ad acta*, dinanzi allo stesso giudice che ha accolto il ricorso avverso il silenzio.

In virtù del combinato disposto con l'articolo 117, comma 4, c.p.a., l'analogia si estende non solo alla forma del rimedio, ma anche al suo termine di impugnazione.

Una conversione del regime processuale analoga a quella che si determina nel passaggio dall'azione *ex art.* 117 c.p.a. al reclamo impugnatorio dell'atto commissariale si registra, sempre nel rito sul silenzio, allorchè, nel corso dello stesso, sopraggiunga il provvedimento dell'Amministrazione e venga a cessare l'inerzia inizialmente censurata.

Anche in quel caso all'azione *ex art.* 117 c.p.a. si sostituisce un ricorso a carattere impugnatorio, soggetto a preclusione decadenziale e con decorrenza del relativo termine dall'adozione dell'atto.

(7)

Servizi di trasporto in emergenza: aspetti problematici applicativi e modalità di affidamento derogatorie.

Consiglio di Stato, sezione III, 8 gennaio 2024, n. 249 – Pres. Greco, Est. Pescatore

Il servizio previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore) non deve necessariamente limitarsi ai soli infermi, ben potendo porsi la necessità che ad essere trasportato, in situazioni di emergenza e urgenza, per operare sul luogo di intervento, sia il personale sanitario (medico e infermiere) munito degli adeguati mezzi di soccorso.

Le automediche, in quanto funzionali ad espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza, sono mezzi di soccorso sanitario a tutti gli effetti, con funzioni anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze ed in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell'evento, l'*équipe* sanitaria necessaria, con le necessarie specifiche competenze rispetto all'emergenza da fronteggiare e con la relativa attrezzatura medica.

Il modulo derogatorio dell'affidamento può essere scelto dalle stazioni appaltanti in via prioritaria, senza che ciò comporti un obbligo indefettibile di utilizzo di tale modalità selettiva, potendo anche in alternativa optarsi per il ricorso al mercato.

L'onere motivazionale, a carico dell'amministrazione, sussiste allorchè si decida di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento in luogo di quella legalmente definita prioritaria.

La prevista modalità di rimborso non implica che tutte le spese richieste siano per ciò solo riconoscibili, dovendosi comunque superare, in maniera congiunta, il vaglio astratto di ammissibilità ed il vaglio concreto di effettività.

(8)

Ordinanze rese ex art. 116, comma 2, c.p.a. ed onere di immediata impugnazione.

[Consiglio di Stato, sezione III, 4 gennaio 2024, n. 163- Pres. Greco, Est. Marra](#)

Qualora il giudice, con provvedimento avente la veste formale dell'ordinanza, abbia deciso, senza definire il giudizio, una o più delle questioni di cui all'art. 279 c.p.c., a questo atto va riconosciuta natura di sentenza non definitiva.

Le ordinanze rese sull'istanza di accesso in corso di causa, ex art. 116, comma 2, c.p.a., si sussumono nell'alveo applicativo cristallizzato dall'art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c.

Ne consegue che, in ragione della loro natura decisoria nonché della loro connotazione precettiva, avverso le stesse deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d'impugnazione, in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno.

(9)

Sulla necessità o meno di verificare che la regolarità fiscale dell'impresa concorrente persista per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 4 gennaio 2024, n. 161 – Pres. Greco, Est. Marra](#)

Vanno rimessi all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

i) se, fermo restando il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell'Agenzia delle entrate attestanti l'assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;

- ii) se, correlativamente, sussista a carico della stazione appaltante, ferma restando la richiamata regola della sufficienza delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti, il dovere di estendere la verifica circa l'assenza di irregolarità in capo all'aggiudicatario della procedura in relazione all'intera durata di essa, se del caso attraverso l'acquisizione di certificazioni estese all'intero periodo dalla presentazione dell'offerta fino all'aggiudicazione;
- iii) se, in ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugni l'aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l'aggiudicatario ha perso il requisito dell'assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell'amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario

(10)

Sull'accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sul fondamentale e insostituibile obbligo di motivazione.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 27 dicembre 2023, n. 11222 – Pres. Lipari, Est. Nocelli](#)

Nel caso di istanza di accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di fornire una motivazione chiara ed intellegibile delle ragioni del diniego del beneficio richiesto, non sostituibile nemmeno con il ragionamento ipotetico di cui all'art. 21-*octies* della l. n. 241 del 1990 che fa salvo il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.

(11)

Sulla formazione del silenzio assenso in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia mobile.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2023, n. 11203 – Pres. Simonetti, Est. Caponigro](#)

L'assenso tacito sull'istanza per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile si forma, ex art. 87, comma 9 (oggi art. 44 n.d.r.), del d.lgs. n. 259 del 2003, allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della pubblica amministrazione e seguita da congrua istruttoria da parte di quest'ultima, sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento.

Il Consiglio di Stato ha precisato che ove l'istanza non sia sussumibile in un modello legale tipico di procedimento, non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell'istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un'ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.

Se le tre condizioni sopra descritte risultano verificatesi, l'assenso tacito sarà esistente ma, in caso di sua difformità dal parametro legale e quindi di illegittimità dello stesso, potrà essere oggetto di autotutela da parte dell'Amministrazione nonché di domanda di accertamento di illegittimità da parte dei soggetti destinatari diretti degli effetti sfavorevoli del provvedimento tacito.

(12)

Sull'attuale validità dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria n. 17 del 2021 sulle concessioni balneari marittime.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2023, n. 11200 – Pres. Simonetti, Est. Cordi](#)

I principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 sono tutt'ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18 del 2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle sezioni unite n. 32559 del 23 novembre 2023, quest'ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano *tamquam non esset*.

(13)

Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della persona fisica e non nei confronti dell'ente.

[T.a.r. per la Calabria, sezione II, ordinanza 4 gennaio 2024, n. 22 – Pres. Correale, Est. De Piazzì](#)

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società agisce per il risarcimento dei danni nei confronti della persona fisica che, in qualità di sindaco del comune, con il proprio comportamento omissivo, non autorizzando tempestivamente i richiesti interventi di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà della società ricorrente, abbia così determinato il cedimento della struttura; la domanda è infatti proposta nei confronti di una persona fisica e non dell'ente, ed è a tutela di un diritto soggettivo.

(14)

Il requisito della residenza legale almeno decennale nel territorio della Repubblica italiana costituisce un presupposto indefettibile per poter presentare l'istanza di naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

T.a.r. per il Lazio, sezione V bis, 30 dicembre 2023, n. 20023 – Pres. ed Est. Rizzetto.

L'art. 9 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 91, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non "per" dieci anni, bensì) "da almeno" dieci anni nel territorio della Repubblica, va intesa nel senso che la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come mero requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come condizione necessaria, che deve essere indefettibilmente posseduta, per l'acquisto della cittadinanza, tanto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento.

Ne consegue che siccome il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l'interessato non può provare, in questa sede, la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e coerentemente impone che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

(15)

Sui requisiti per la qualificazione di aiuti di Stato.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 15 dicembre 2023, n. 19064 – Pres. Biancofiore, Est. De Gennaro

Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la nozione di aiuto di Stato ricorre quando, mediante risorse riconducibili, anche indirettamente, ai pubblici poteri si realizza un vantaggio per talune imprese tale da falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri.; l'art. 26 del regolamento di esenzione dispone, con

riferimento agli "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca", che "gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I". Inoltre, "se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili." I criteri che determinano l'esistenza o meno di aiuti di Stato, enunciati dalla Commissione UE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sono poi compendati nella "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (GUUE C 262 del 19 luglio 2016); spetta alle amministrazioni che concedono i finanziamenti pubblici l'onere di darne concreta applicazione nei casi specifici. In particolare, nella comunicazione della Commissione europea intitolata «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU 2014, C 198), ai punti 17, 19 e 20 in relazione alla compatibilità del finanziamento pubblico degli enti di ricerca si prevede che se "l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata"; non rivestono inoltre carattere economico le attività di trasferimento di conoscenze, svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca.

(16)

Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea delle disposizioni che prevedono un equo compenso a favore degli editori, attribuendo all'AGCom poteri regolatori in materia.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 12 dicembre 2023, n. 18790 – Pres. ed Est. Politi](#)

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se l'art. 15 EUCD (*European Union Copyright Directive*) possa essere interpretato come ostativo all'introduzione di disposizioni nazionali – quali quelle previste dall'art. 43-bis della legge sul diritto di autore (l. n. 633 del 1941) e quelle stabilite nella Delibera AGCom 3/23/CONS – nella parte in cui:

1.a) vengono previsti obblighi di remunerazione (equo compenso), in aggiunta ai diritti esclusivi indicati dallo stesso art. 15 EUCD, a carico degli ISSP (*Information Society Service Providers*) ed in favore degli editori;

1.b) vengono stabiliti obblighi, a carico dei medesimi ISSP:

- di avviare trattative con gli editori,
- di fornire agli editori stessi ed alla Autorità regolatoria le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell'equo compenso,
- nonché di non limitare la visibilità dei contenuti dell'editore nei risultati di ricerca in attesa del perfezionamento della negoziazione;

1.c) viene conferito all'Autorità regolatoria (AGCom):

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso,
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso;

2) se l'art. 15 EUCD sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai fornitori di servizi della società

dell'informazione (ISSP) un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa Autorità regolatoria nazionale, la cui inosservanza incontra l'applicabilità di misure sanzionatorie amministrative;

3) se i rammentati principi di libertà di impresa di cui agli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di libera concorrenza di cui all'art. 109 TFUE e di proporzionalità di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino a disposizioni nazionali, quali quelle precedentemente indicate, che:

3.a) introducono diritti di remunerazione in aggiunta ai diritti esclusivi di cui all'art. 15 EUCD, la cui attuazione trova corredo nella già richiamata configurazione, a carico dei fornitori di servizi della società dell'informazione (ISSP), di un obbligo di avviare trattative con gli editori, di un obbligo di fornire agli editori e/o all'Autorità regolatoria nazionale le informazioni necessarie per determinare un equo compenso, nonché un obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti dell'editore nei risultati di ricerca in attesa di tali trattative;

3.b) conferiscono a quest'ultima:

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso,
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Normativa e altre novità di interesse

(17)

[Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222](#) - Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in

attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (in G.U., serie generale n. 9 del 12 gennaio 2024).

(18)

[Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1](#) - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (in G.U., serie generale n. 9 del 12 gennaio 2024).

(19)

[Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 21 dicembre 2023, n. 25653](#)
- Digitalizzazione dei ricorsi straordinari.